

---

## Ordinanza sulle tasse notarili \* (OTNot)

del 5 dicembre 2000 (stato 1 gennaio 2018)

---

emanata dal Governo il 5 dicembre 2000

ai sensi dell'articolo 49 della legge sul notariato<sup>1)</sup> \*

### 1. Disposizioni generali

#### Art. 1 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> I notai giusta l'articolo 1 capoverso 1 della legge sul notariato<sup>2)</sup>, per i loro atti, sono tenuti a riscuotere le tasse fissate nella presente ordinanza. Possono altresì esigere le spese necessarie e l'imposta sul valore aggiunto, che deve essere attestata pubblicamente. \*

<sup>2</sup> Nella fattura delle tasse vanno indicate le disposizioni della presente ordinanza che vengono applicate.

<sup>3</sup> Il notaio può redigere le sue note delle tasse sotto forma di decisione impugnabile.

#### Art. 2 \* Ricorso, moderazione

<sup>1</sup> Contro la disposizione delle tasse emanata dal notaio ciascun debitore d'imposta può inoltrare ricorso presso la Commissione notarile entro 30 giorni dal ricevimento della decisione.

<sup>2</sup> Su richiesta del notaio e del debitore d'imposta, la tassa viene fissata in via definitiva dal Presidente della Commissione notarile.

<sup>3</sup> Per la procedura giusta i capoversi 1 e 2 si applica per analogia la legge sulla giustizia amministrativa<sup>3)</sup>.

#### Art. 3 Garanzia

<sup>1</sup> A titolo di garanzia delle sue tasse e spese il notaio può chiedere degli anticipi.

---

<sup>1)</sup> CSC [210.300](#)

<sup>2)</sup> CSC [210.300](#)

<sup>3)</sup> CSC [370.100](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

### **Art. 4**            Obbligo di pagamento

<sup>1</sup> Se le parti interessate al documento non prendono alcun accordo, le tasse vanno pagate in forma solidale.

<sup>2</sup> Se il negozio non giunge all'atto pubblico, le tasse vengono rimosse da coloro che hanno chiesto al notaio l'avvio della procedura di attestazione notarile.

### **Art. 5**            Calcolo delle tasse

#### 1. In generale

<sup>1</sup> Per quanto non sia disposto diversamente nella presente ordinanza, le tasse rappresentano il compenso per il colloquio d'istruzione, l'elaborazione dell'atto, la documentazione e la stesura dell'atto nel dovuto numero di copie.

<sup>2</sup> Se l'allestimento e l'attestazione sono preceduti da accertamenti, consultazioni, trattative o altri atti preparatori, che richiedono dispendi straordinariamente ingenti, o sono seguiti da atti esecutivi di simile portata, essi possono essere messi in conto espressamente ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 7 capoverso 1. Lo stesso vale per considerevoli oneri supplementari originati dall'attestazione al di fuori del locale ufficiale o da atti in lingua straniera.

<sup>3</sup> Qualora in un negozio giusta l'articolo 16 al notaio venga presentato un documento già stilato, egli può riscuotere un supplemento alla tassa secondo le direttive dell'articolo 7 capoverso 1 per esaminarlo, modificarlo o completarlo.

### **Art. 6**            2. Più negozi giuridici

<sup>1</sup> Se più negozi giuridici esigenti attestazione pubblica vengono trattati in un unico documento, vanno messe in conto le tasse per ogni singolo negozio giuridico, purché la presente ordinanza non disponga diversamente.

### **Art. 7**            3. Senza voci tariffarie, margini tariffari

<sup>1</sup> Se per l'allestimento e l'attestazione di un negozio nella presente ordinanza non sono previste tasse, le tariffe vengono calcolate in base all'importanza e alla difficoltà del negozio nonché alla mole di lavoro e al tempo che ha tenuto occupato il notaio.

<sup>2</sup> Tali fattori di calcolo sono applicabili anche quando l'ordinanza fissa un margine di tariffe.

### **Art. 8**            4. Senza attestazione

<sup>1</sup> Nel caso in cui un negozio, dopo la sua preparazione, non venga condotto a termine, per l'allestimento del documento va messa in conto la parte di tassa prevista. Se nella presente ordinanza manca una tariffa speciale per l'allestimento, si deve procedere giusta l'articolo 7 capoverso 1.

**Art. 9** 5. Riduzione, condono

<sup>1</sup> La tassa può essere ridotta o condonata agli indigenti o ad istituzioni di pubblica utilità o di beneficenza.

## 2. Tariffe

**Art. 10** Autenticazioni

<sup>1</sup> Autenticazioni

- a) Autenticazione di una firma o di una croce: fr. 30.– oltre alla soprattassa di fr. 10.– per ogni ulteriore firma (o croce) sullo stesso atto.
- b) Autenticazione dell'identità di una copia o di un estratto (estratto di libro, di verbale ecc.) o di altra riproduzione (fotocopia ecc.) con un documento per la prima pagina: fr. 20.–, per ogni ulteriore pagina: fr. 5.–
- c) autenticazione di una traduzione per ogni pagina: da fr. 30.– a fr. 100.–
- d) autenticazione della certezza di una data: fr. 30.–

<sup>2</sup> Nei casi di autenticazione di documenti in lingua straniera, se si devono convocare testimoni o traduttori o se si deve rispettare una forma particolare, la tassa può essere aumentata fino al doppio.

**Art. 11** Documentazioni  
1. Diritto delle persone

<sup>1</sup>

- a) Costituzione di fondazioni tra membri: da fr. 500.– a fr. 1 000.–, per un valore (della fondazione) superiore a 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 %
- b) Se il capitale della fondazione aumenta a seguito di prestazioni periodiche, il valore della fondazione è pari all'importo della prestazione annuale moltiplicata per venti.
- c) Modifica di un atto di fondazione: da fr. 500.– a fr. 1 000.–

**Art. 12** 2. Diritto di famiglia

<sup>1</sup>

- a) Conclusione, modifica o scioglimento di una convenzione matrimoniale: fr. 500.–, per una sostanza dei coniugi inserita nella convenzione che supera i 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 % fino ad un massimo di fr. 15 000.–
- b) Compilazione di un inventario con o senza stima degli averi dei coniugi: fr. 300.–, per un valore d'inventario superiore a 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 % fino ad un massimo di fr. 15 000.–

- c) Stipulazione o modifica di un contratto di indivisione: fr. 500.–, per un valore contrattuale superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–
- d) \* Costituzione o revoca di un mandato precauzionale: fr. 200.–, in caso di onere particolare per consulenza e costituzione vi è un supplemento secondo il tempo impiegato.
- e) \* Le lettere a e b fanno stato per analogia per l'unione domestica registrata.

### Art. 13 3. Diritto successorio

1

- a) Stesura o revoca di un testamento in forma pubblica: fr. 300.–, per un valore superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–
- b) Confezione o revoca di un contratto successorio: fr. 500.–, per un valore superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–
- c) Annullamento unilaterale di un contratto successorio: da fr. 500.– a fr. 1 000.–
- d) Confezione e attestazione pubblica di un inventario di garanzia per ora lavorativa: da fr. 100.– a fr. 200.–. Per un valore dell'eredità superiore a 100 000 franchi, oltre all'onorario può essere calcolato a seconda del tempo impiegato un supplemento di 1 ‰ sul valore eccedente i 100 000, ma fino ad un massimo di fr. 15 000.–
- e) Confezione e attestazione pubblica di un inventario pubblico: stessa tariffa come alla lettera d.
- f) Confezione di un contratto di vitalizio: fr. 500.–, per un valore superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi supplemento di 1 ‰ fino ad un massimo di fr. 15 000.–

### Art. 14 4. Diritti reali

#### a) Base di calcolo

<sup>1</sup> Le tariffe vanno calcolate in base alla somma del contratto, per quanto qui di seguito non siano fissate deroghe.

<sup>2</sup> Se non vengono fissati importi contrattuali, il valore determinante per il calcolo delle tasse deve essere fissato d'intesa con le parti. Se non si giunge a un'intesa, le parti devono esibire a proprie spese una valutazione ufficiale del valore commerciale attuale. \*

<sup>3</sup> Se un fondo viene ceduto al valore di reddito in base a un diritto fissato dalla legislazione federale, l'importo della tassa da riscuotere si basa su questo valore.

<sup>4</sup> Se un contratto d'appalto tra le medesime parti contrattuali è parte integrante del documento, va riscossa anche la tassa per la controprestazione di quel negozio giuridico.

**Art. 15**            b) Costituzione di un atto

<sup>1</sup> Per la costituzione di un atto vengono riscosse le stesse tasse che per l'attestazione giusta l'articolo 16 della presente ordinanza.

**Art. 16**            c) Attestazione

1

- a) Trasmissione di proprietà (per quanto qui di seguito non siano fissate deroghe): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–. Nei contratti di permuta per la tassa si assume solo il valore di uno dei beni oggetto di permuta e in caso di valori diversi quello del bene stimato di maggior valore.
- b) Trasferimento o subentro di un contratto: 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
- c) Costituzione di proprietà per piani in immobili e diritti di superficie autonomi e permanenti (valore del terreno e spese di edificazione o valore degli immobili esistenti): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
- d) Complemento alla costituzione di proprietà per piani, in cui si deve tenere conto della portata e dell'importanza del complemento: minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 5 000.–
- e) Modifica del rapporto di proprietà tramite divisione materiale di fondi che sono in comproprietà o in proprietà comune tra più persone (del valore complessivo del fondo): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
- f) Modifica del rapporto di proprietà tramite conversione da comproprietà a proprietà comune e viceversa (del valore complessivo del fondo): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
- g) Modifica del diritto di scioglimento dei comproprietari: fr. 50.–
- h) Convenzione sul valore di imputazione e soppressione o modifica del diritto all'attribuzione in caso di proprietà comune di aziende agricole e fondi: minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 1 000.–
- i)
  - 1. Diritto di pegno immobiliare (della somma di pegno): 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
  - 2. Convenzione sul diritto di recessione: fr. 50.–
  - 3. Conversione di un'ipoteca in una cartella ipotecaria e viceversa: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  - 4. Conversione di un'ipoteca massimale in un'ipoteca sul capitale e viceversa: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  - 5. Rinnovo separato di un diritto di pegno: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  - 6. \* Conversione di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrata: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
- k) Aumento del tasso massimo d'interesse: fr. 50.–
- l) Permuta di pegno
  - 1. – in caso di permuta dell'intero pegno sulla somma del pegno: 0,5 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–

2. – in caso di permuta di singoli fondi: 0,5 ‰ del valore del fondo ulteriormente costituito in pegno, tuttavia al massimo lo 0,5 ‰ della somma del pegno, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
  3. – in caso di permuta di parti di particelle (per es. correzioni di confini): fr. 50.–
- m) Aumento del pegno: 0,5 ‰ del valore aggiuntivo del fondo costituito in pegno, tuttavia al massimo 0,5 ‰ della somma del pegno, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 7 500.–
- n) Servitù e imposte fondiarie
1. tassa: da fr. 100.– a fr. 1 000.–
  2. Se dal contratto si evince un determinato valore - in caso di diritti di superficie, di usufrutto e di abitazione nonché di imposte fondiarie come valore contrattuale vale il valore dell'usufrutto moltiplicato per venti la stessa tassa come alla lettera a.
- o) Diritti di prelazione, di compera e di ricupera: 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
- p) Annullamento e modifica di un diritto di prelazione statuito per legge: da fr. 100.– a fr. 1 000.–
- q) Contratto preliminare: 1 ‰, minimo: fr. 100.–, massimo: fr. 15 000.–
- r) Accertamenti sull'obbligo di autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero: da fr. 100.– a fr. 5 000.–

**Art. 17**            5. Diritto azionario

1

- a) Atto pubblico sulla costituzione di una società anonima (anche società in accomandita per azioni): fr. 1 000.–, con un capitale azionario superiore a 200 000 franchi per il valore in più supplemento di 1 ‰
- b) Confezione e attestazione di un contratto per conferimento in natura stessa tassa come all'articolo 15 e 16 lettera a della presente ordinanza
- c) Atti pubblici sulle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio d'amministrazione sull'aumento del capitale sociale di società anonime di fr. 500.–, per ogni aumento superiore a 200 000 franchi per il valore in più supplemento di 1 ‰
- d) Atti pubblici sulla riduzione del capitale sociale di società anonime: stessa tassa come per le deliberazioni ai sensi della lettera c. In caso di riduzione e contemporaneo rinnovato aumento del capitale azionario la tassa è calcolata una volta sola, eventualmente sull'importo maggiore.
- e) Atti di accertamento sulla procedura eseguita in merito alla notifica ai creditori in caso di riduzione del capitale: da fr. 500.– a fr. 2 000.–
- f) Atto pubblico su deliberazioni di una società anonima (revisione statutaria, liberazione posteriore d'azioni, scioglimento ecc.), se non si applicano le lettere a, e, d oppure h: da fr. 500.– a fr. 2 000.–
- g) \*
- h) \*

**Art. 18** 6. Diritto S. a g. l.

1

- a) Atto pubblico sulla creazione di una società a garanzia limitata: fr. 500.–, con un capitale azionario superiore ai 100 000 franchi sul valore superiore ai 100 000 franchi: 1 ‰
- b) Confezione e attestazione di un contratto per il conferimento in natura: stessa tassa come agli articoli 15 e 16 lettera a della presente ordinanza
- c) Atto pubblico sull'aumento o riduzione del capitale azionario di una società a garanzia limitata: tassa ai sensi della lettera a.
- d) Atti di accertamento sulla procedura eseguita in merito all'ingiunzione ai creditori in caso di riduzione del capitale: da fr. 500.– a fr. 1 000.–
- e) Atto pubblico su deliberazioni di una società a garanzia limitata (revisione statutaria, scioglimento ecc.), se non si applicano le lettere a, c oppure g: da fr. 500.– a fr. 1 000.–
- f) \* ...
- g) \* ...

**Art. 18a \*** 7. Diritto in materia di fusione

1

- a) Atto pubblico relativo a una decisione di fusione: da fr. 500.– a fr. 2000.–
- b) Atto pubblico relativo a una decisione di scissione: da fr. 500.– a fr. 2000.–
- c) Atto pubblico relativo a una decisione di conversione: da fr. 500.– a fr. 2000.–
- d) Costituzione e attestazione di un contratto di trasferimento di patrimonio: stessa tassa prevista dagli articoli 15 e 16 lettera a della presente ordinanza, minimo fr. 500.–
- e) Atto pubblico relativo a un contratto di fusione di fondazioni di famiglia e fondazioni ecclesiastiche: da fr. 500.– a fr. 1000.–, in caso di valore della fondazione superiore a 200 000 franchi in aggiunta l'1‰ del valore eccedente i 200 000 franchi.
- f) Atto pubblico relativo all'accertamento concernente un trasferimento di un fondo: da fr. 200.– a fr. 2000.–

**Art. 19** 8. Ulteriore diritto obbligazionario \*

1

- a) Attestazione della sostituzione di una firma secondo l'articolo 15 del Codice delle obbligazioni: da fr. 100.– a fr. 300.–
- b) Attestazione di una dichiarazione secondo l'articolo 90 del Codice delle obbligazioni: da fr. 100.– a fr. 300.–

- c) Attestazioni di fideiussioni, di procure per costituire una fideiussione, dell'aumento della somma garantita, di trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale: fr. 100.–, per una somma garantita superiore a 50 000 franchi per il valore in più oltre i 50 000 franchi un ulteriore 1 ‰, al massimo fr. 5 000.–. Se il medesimo notaio deve attestare singolarmente le fideiussioni presentate separatamente di due o più garanti per lo stesso debito, potrà chiedere una soprattassa del 10 per cento della tassa per la seconda e ogni successiva attestazione, come minimo fr. 100.–, al massimo fr. 1 000.–
- d) Confezione di un contratto di vitalizio: fr. 500.–, per un valore superiore ai 200 000 franchi per il valore in più oltre i 200 000 franchi un ulteriore 1 ‰, al massimo fr. 15 000.–
- e) Protesto della cambiale o dell'assegno bancario per la redazione dell'atto: fr. 200.–, per un valore della cambiale o dell'assegno superiore ai 100 000 franchi un ulteriore 1 ‰, al massimo fr. 1 000.–, per la presentazione della cambiale o dell'assegno senza redazione del protesto: fr. 100.–. Se la cambiale deve essere presentata a più persone la tassa è pari al 50 per cento delle precedenti aliquote per ogni successiva persona abitante nella stessa località. Se la cambiale o l'assegno devono essere presentati fuori dalla località, possono essere calcolate un'indennità di viaggio di cinque franchi al chilometro oppure le spese per il tassi.
- f) Attestazione di una estrazione della lotteria: da fr. 100.– a fr. 1 000.–
- g) Attestazione di una dichiarazione giurata: da fr. 100.– a fr. 300.–

### **Art. 19a \*** 9. Atto pubblico esecutivo

<sup>1</sup>

- a) Costituzione di un atto pubblico esecutivo: fr. 200.–
- b) Notifica di un atto pubblico esecutivo, inclusa la sua autenticazione, da parte del notaio che ha costituito l'atto pubblico esecutivo da notificare: fr. 100.–
- c) Notifica di un atto pubblico esecutivo da parte di un notaio che non ha costituito l'atto pubblico esecutivo da notificare: da fr. 100.– a fr. 200.–

## **3. Disposizioni finali**

### **Art. 20** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001<sup>1)</sup>. A tal data è abrogata l'ordinanza sulle tasse notarili dell'8 febbraio 1982.

---

<sup>1)</sup> Pubblicata sul FU del 14 dicembre 2000

**Tabella modifiche - Secondo decisione**

<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
05.12.2000	01.01.2001	atto normativo	prima versione	-
26.04.2005	01.05.2005	ingresso	modifica	-
26.04.2005	01.05.2005	Art. 1 cpv. 1	modifica	-
12.12.2006	01.01.2007	Art. 2	revisione totale	-
11.12.2012	01.01.2013	Art. 12 cpv. 1, d)	modifica	-
11.12.2012	01.01.2013	Art. 12 cpv. 1, e)	introduzione	-
26.09.2017	01.01.2018	Art. 14 cpv. 2	modifica	2017-035
07.11.2017	01.01.2018	titolo dell'atto normativo	modifica	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 12 cpv. 1, d)	modifica	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 16 cpv. 1, i), 6.	introduzione	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 17 cpv. 1, g)	abrogazione	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 17 cpv. 1, h)	abrogazione	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 18 cpv. 1, f)	abrogazione	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 18 cpv. 1, g)	abrogazione	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 18a	introduzione	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 19	modifica titolo	2017-038
07.11.2017	01.01.2018	Art. 19a	introduzione	2017-038

### Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	05.12.2000	01.01.2001	prima versione	-
titolo dell'atto normativo	07.11.2017	01.01.2018	modifica	2017-038
ingresso	26.04.2005	01.05.2005	modifica	-
Art. 1 cpv. 1	26.04.2005	01.05.2005	modifica	-
Art. 2	12.12.2006	01.01.2007	revisione totale	-
Art. 12 cpv. 1, d)	11.12.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 12 cpv. 1, d)	07.11.2017	01.01.2018	modifica	2017-038
Art. 12 cpv. 1, e)	11.12.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 14 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-035
Art. 16 cpv. 1, i), 6.	07.11.2017	01.01.2018	introduzione	2017-038
Art. 17 cpv. 1, g)	07.11.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-038
Art. 17 cpv. 1, h)	07.11.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-038
Art. 18 cpv. 1, f)	07.11.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-038
Art. 18 cpv. 1, g)	07.11.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-038
Art. 18a	07.11.2017	01.01.2018	introduzione	2017-038
Art. 19	07.11.2017	01.01.2018	modifica titolo	2017-038
Art. 19a	07.11.2017	01.01.2018	introduzione	2017-038